ORDINANZA DELLA CORTE
DEL 5 OTTOBRE 1983 [1]

Konstantinos Antonios Chatzidakis Nevas contro Cassa dei giuristi, Atene, e la decisione n. 1358/83 del Consiglio di Stato greco

Causa 142/83

Massime

Ricorso d'annullamento — Atti delle autorità nazionali — Incompetenza della Corte (Trattato CEE, art. 173)

Dall'art. 173 del Trattato si desume che la Corte non è competente a conoscere dei ricorsi intesi ad ottenere l'annullamento di provvedimenti puramente nazionali e l'attribuzione di prestazioni previdenziali che siano state negate tanto dall'autorità amministrativa quanto dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro.

Nella causa 142/83,

KONSTANTINOS ANTONIOS CHATZIDAKIS NEVAS, avvocato a riposo, residente in Atene,

contro

1) CASSA DEI GIURISTI, ATENE,

2) LA DECISIONE N. 1358/83 DEL CONSIGLIO DI STATO GRECO,

avente ad oggetto l'istanza mirante a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Cassa dei giuristi convenuta e a farla condannare a versare al ricorrente l'intera prestazione di cinquanta cinquantesimi comprendente le prestazioni di invalidità-inabilità al lavoro e di vecchiaia a partire dal 1° aprile 1954,

1 — Lingua processuale: il greco.

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore, A. O'Keeffe e U. Everling, presidenti di sezione, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, K. Bahlmann, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1 Con istanza registrata in cancelleria il 9 giugno 1983, il ricorrente ha proposto un ricorso inteso ad ottenere la declaratoria della nullità della decisione 21 aprile 1981 della Cassa dei giuristi e della sentenza 11 aprile 1983 n. 1358/83 del Consiglio di Stato greco nonché la condanna delle Cassa dei giuristi a versargli tutte le prestazioni previdenziali che gli spetterebbero in forza del diritto nazionale e del diritto comunitario.

2 A tenore dell'art. 92, § 1, del regolamento di procedura, «in caso di manifesta incompetenza della Corte a statuire su un'istanza propostale a norma dell'art. 38, § 1, la Corte può, con ordinanza motivata, dichiarare irricevibile l'istanza. Questa decisione può essere presa anche prima della notifica dell'istanza alla parte convenuta».

3 L'art. 173 del Trattato CEE, che stabilisce i presupposti della ricevibilità dei ricorsi d'annullamento, dispone che la Corte «esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri». Da questa disposizione risulta che la Corte non è competente a conoscere dei ricorsi intesi ad ottenere l'annullamento di provvedimenti puramente nazionali e l'attribuzione di prestazione previdenziali che siano state negate sia dall'autorità amministrativa che dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro.

4 Il sindacato sulla legittimità delle decisioni o dei provvedimenti adottati dalle autorità giudiziarie e amministrative di uno Stato membro in base alle norme del diritto nazionale esula pertanto dalla competenza della Corte.

5 Di conseguenza, la Corte deve constatare di essere manifestamente incompetente: occorre quindi applicare l'art. 92, § 1, del regolamento di procedura e dichiarare irricevibile l'istanza ancor prima che essa venga notificata alle parti convenute.

Per questi motivi,

sentito l'avvocato generale,

LA CORTE

così provvede:

L'istanza è irricevibile.

Lussemburgo, 5 ottobre 1983

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente

J. Mertens de Wilmars